

# MINISTERO DELL'INTERNO

---

---

Roma, 8 giugno 2020

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/25

## BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

**DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "MODALITÀ ATTUATIVE PER IL TRANSITO E L'ACCESSO, MEDIANTE CONCORSO INTERNO, DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA NEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE AAAA-BIS), AAAA-TER), AAAA-QUATER) E AAAA-QUINQUIES), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95"**

- Pubblicazione -





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE “MODALITÀ ATTUATIVE PER IL TRANSITO E L'ACCESSO, MEDIANTE CONCORSO INTERNO, DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA NEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE AAAA-BIS), AAAA-TER), AAAA-QUATER) E AAAA-QUINQUES), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95”.

### IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il “Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico - scientifica o tecnica” e, in particolare, la tabella A) allegata al medesimo decreto che stabilisce in 1.900 unità la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici, in 1.838 unità la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e in 1.905 unità la dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo*”, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’articolo 8;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare l’articolo 2, comma 1, lettere:
- aaaa-bis) che stabilisce, che “*negli anni dal 2020 al 2023, il personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un’età non inferiore a 50 anni alla data di presentazione della domanda, può rivolgere istanza di transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo. Il transito è disposto in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilità di posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio*”;
  - aaaa-ter) che prevede che “*entro l’anno 2020 il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l’esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, può rivolgere istanza di transito alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo. Il personale è posto in posizione di soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio*”;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- aaaa-quater) che dispone che “entro il 30 giugno 2020, è bandito un concorso interno, per titoli, per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all’articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l’impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, anche se privo del titolo di abilitazione per l’esercizio della professione sanitaria, purché in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilità di posti riservati al concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice ispettore nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335”;

- aaaa-quinquies) che rimanda ad un decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza la definizione delle modalità attuative delle suddette procedure “compresa l’individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici, dei titoli ammessi a valutazione, rimessa, con riferimento ai procedimenti di cui alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter), alle competenti Commissioni per il personale non direttivo di cui all’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e i relativi punteggi anche in relazione alla specifica esperienza pregressa, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalità telematiche, nonché la disciplina applicabile sulla progressione in carriera, esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa-bis)”;

**VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

**VISTO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

*lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

- VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO** il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il “*Regolamento degli Istituti di Istruzione*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante “*Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, concernente il “*Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente “*Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato*”;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, recante “*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*” ed, in particolare, i punti 5 e 6 nelle parti in cui, al fine di ridurre il rischio di contagio viene favorito, rispettivamente, l'impiego di modalità telematiche per lo svolgimento di attività formative limitando ai soli casi indispensabili o indifferibili, il ricorso all'istituto dell'invio in missione nazionale o all'estero;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 12 marzo 2020, recante *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* ed, in particolare, il punto 3 nella parte in cui, in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, è previsto il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
- VISTA** la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1 aprile 2020, recante *“Misure recate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - Circolare esplicativa”*;
- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n.333.A/9804.C.3.2995 del 2 marzo 2020, recante *“Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19)”*;
- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1300-20 del 6 marzo 2020, recante *“Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Misure urgenti di protezione dei lavoratori aventi carattere temporaneo”*;
- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20 del 26 marzo 2020 concernente *“D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici è progressivamente rimodulata dalle attuali 1.905 e 1.838 unità, rispettivamente, a 1.000 unità e 852, entro l'anno 2027, con decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno;
- RITENUTO** di dover dare attuazione alla normativa sopra richiamata mediante l'adozione di un unico decreto, ai fini di un'organica disciplina della materia;
- RITENUTO** altresì, necessario mettere in atto tutte le misure precauzionali possibili per proteggere la salute del personale della Polizia di Stato, al fine di prevenire, contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo anche modalità straordinarie di svolgimento del corso di formazione per vice ispettori tecnici;
- ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

## DECRETA

### CAPO I

#### MODALITÀ ATTUATIVE PER IL TRANSITO E L'ACCESSO, MEDIANTE CONCORSO INTERNO, DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA NEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

##### Articolo 1

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto disciplina:
  - a) il transito, a domanda, negli anni dal 2020 al 2023, del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'età non inferiore a 50 anni alla data di presentazione della domanda, nella corrispondente qualifica dei ruoli del personale che espleta attività tecnico- scientifica o tecnica, con assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo;
  - b) il transito, a domanda, entro l'anno 2020, del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo;

- c) lo svolgimento di un concorso interno, per titoli, da bandire entro il 30 giugno 2020, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, anche se privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, purché in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario;
- d) le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalità telematiche, cui avviare i vincitori delle procedure di cui alle lettere a), b) e c).

### Articolo 2

#### *Determinazione dei contingenti massimi annuali per ciascuna procedura di transito e per il concorso interno*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-*quinquies*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per l'anno 2020, il contingente massimo annuale dei posti disponibili per i transiti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) e per il concorso di cui alla lettera c) del medesimo articolo 1 è determinato in 564 unità, pari alla somma delle aliquote del 10% della dotazione organica dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici. Il contingente è ripartito secondo le seguenti modalità:

- a) per la procedura di transito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
  - 1) 95 posti nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
  - 2) 92 posti nel ruolo dei sovrintendenti tecnici;
  - 3) 30 posti nel ruolo degli ispettori tecnici;
- b) per la procedura di transito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):
  - 1) 95 posti nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
  - 2) 92 posti nel ruolo dei sovrintendenti tecnici;
  - 3) 30 posti nel ruolo degli ispettori tecnici;
- c) per il concorso interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):
  - 1) 130 posti nel ruolo degli ispettori tecnici.

2. I posti non coperti nella procedura di transito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nell'anno 2020, sono portati in aumento a quelli di cui alla procedura di transito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b); per lo stesso anno, i posti non coperti nella procedura di transito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) sono portati in aumento a quelli di cui alla procedura di transito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

3. Per le procedure di transito di cui all'articolo 1, lettera a), da espletare negli anni dal 2021 al 2023, i contingenti massimi annuali dei posti disponibili, comunque inferiori a quello massimo di cui al comma 1, sono determinati come segue:



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) 375 unità per l'anno 2021, ripartito secondo le seguenti modalità:
  - 1) 76 posti nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
  - 2) 147 posti nel ruolo dei sovrintendenti tecnici;
  - 3) 152 posti nel ruolo degli ispettori tecnici;
- b) 361 unità per l'anno 2022, ripartito secondo le seguenti modalità:
  - 1) 77 posti nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
  - 2) 132 posti nel ruolo dei sovrintendenti tecnici;
  - 3) 152 posti nel ruolo degli ispettori tecnici;
- c) 347 unità per l'anno 2023, ripartito secondo le seguenti modalità:
  - 1) 76 posti nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
  - 2) 119 posti nel ruolo dei sovrintendenti tecnici;
  - 3) 152 posti nel ruolo degli ispettori tecnici.

### CAPO II

#### **TRANSITO DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA NELLE CORRISPONDENTI QUALIFICHE DEI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA E DISCIPLINA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE**

#### Articolo 3

##### *Disposizioni generali*

- 1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento:
  - a) del transito, a domanda, negli anni dal 2020 al 2023, del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di età non inferiore a 50 anni, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, rispettivamente, nel settore di supporto logistico ovvero nel settore di supporto logistico-amministrativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017;
  - b) del transito, a domanda, entro l'anno 2020, del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di un'esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, rispettivamente, nel settore di supporto logistico ovvero nel settore di supporto logistico-amministrativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-ter), del decreto legislativo n. 95 del 2017;
  - c) del corso di qualificazione professionale cui avviare il personale trasferito nei ruoli tecnici ai sensi delle precedenti lettere a) e b).



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### Sezione I

#### **Transito del personale che espleta funzioni di polizia nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica**

##### Articolo 4

###### *Cause di esclusione dalle procedure di transito*

1. Non è ammesso alle procedure di transito il personale sospeso cautelatamente dal servizio e, con riferimento alla procedura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, anche quello che alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione non ha compiuto 50 anni di età.

##### Articolo 5

###### *Domande di partecipazione*

1. Le domande di partecipazione alle procedure di transito devono essere presentate al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione Centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data comunicata dall'Amministrazione nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

##### Articolo 6

###### *Titoli*

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 50:

- 1) anzianità anagrafica, fino a punti 14;
- 2) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 8;
- 3) anzianità nel ruolo di appartenenza, fino a punti 6;
- 4) anzianità nella qualifica apicale del ruolo di appartenenza, fino a punti 4;
- 5) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 4;
- 6) servizio complessivamente prestato in uffici, centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, fino a punti 12;
- 7) assenza di sanzioni disciplinari nel quinquennio precedente, punti 2;

B) TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 6:

- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, fino a punti 1;
- 2) diploma di laurea, fino a punti 2;
- 3) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 3;
- 4) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 1;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 3;
  - 6) abilitazioni professionali, fino a punti 3.
2. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di transito ed indicati dall'interessato nella domanda di partecipazione, annotati, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera A), n. 6), che possono risultare anche dalla sezione riservata all'Amministrazione del rapporto informativo.
3. Le Commissioni non procedono ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie se il candidato ha conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna di esse, ferma restando la possibile valutazione di un contenuto numero di altri titoli, oltre il punteggio massimo, ove ritenuto opportuno.
4. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, le competenti Commissioni per il personale non direttivo determinano i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili, che vengono approvati dal Consiglio di amministrazione.
5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono rese note mediante pubblicazione dei verbali delle Commissioni sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
6. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alle Commissioni per il personale non direttivo le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto della presentazione della domanda di transito. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, per quanto riguarda i titoli di servizio.
7. Le Commissioni per il personale non direttivo annotano i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

### Articolo 7

#### *Svolgimento delle procedure di transito*

1. Le domande di transito sono valutate dalle competenti Commissioni per il personale non direttivo di cui all'articolo 69 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, sulla base del possesso dei titoli di cui all'articolo 6, anche in relazione alla specifica esperienza pregressa del personale che ha chiesto il transito.
2. Il trasferimento nelle corrispondenti qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica dei settori di supporto logistico e di supporto logistico-amministrativo è disposto, in relazione ai contingenti annuali disponibili di cui all'articolo 2, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sulla base di una graduatoria



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

redatta, per ciascun ruolo, dalle Commissioni per il personale non direttivo e pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

3. Il transito nella correlata qualifica dei ruoli che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica, rende indisponibile, nel ruolo di provenienza, il corrispondente posto, riassorbibile al momento della definitiva cessazione dal servizio.

### Articolo 8

#### *Progressione in carriera*

1. Il personale transitato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *aaaa-bis*) del decreto legislativo n. 95 del 2017 conserva l'anzianità giuridica ed economica maturata nella qualifica di provenienza; ad esso non si applicano le disposizioni vigenti in materia di progressione in carriera per il personale della Polizia di Stato.

2. Il personale transitato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *aaaa-ter*) del decreto legislativo n. 95 del 2017, conserva l'anzianità giuridica ed economica maturata nella qualifica di provenienza; ad esso si applicano le disposizioni vigenti in materia di progressione in carriera per il personale della Polizia di Stato.

### Sezione II

#### **Corso di qualificazione professionale**

### Articolo 9

#### *Durata e finalità dei corsi di qualificazione professionale*

1. Il corso di qualificazione professionale, realizzato in modalità *e-learning*, con durata di cinque giorni, persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle mansioni dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici del settore di supporto logistico e delle funzioni del ruolo degli ispettori tecnici del settore di supporto logistico-amministrativo.

2. Il corso è svolto presso l'Ufficio o Reparto di appartenenza del personale trasferito nei ruoli tecnici.

3. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso, si computano le giornate di effettiva attività didattica; è ammessa l'assenza per un solo giorno.

4. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dal calendario delle attività formative, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

5. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità Giudiziaria.

### Articolo 10

#### *Piano degli Studi*

1. Il Piano degli Studi dei corsi è adottato con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

istruzione.

### Articolo 11

#### *Articolazione del percorso formativo*

1. Le attività didattiche si svolgono, di norma, nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 45 minuti ciascuno e pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali.
2. Il calendario delle attività, definito dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.
3. Al termine del percorso formativo, il dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza di ciascun frequentatore rilascia un attestato di regolare frequenza, predisposto dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione, da inserire nel fascicolo personale dell'interessato.

### CAPO III

#### **DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO INTERNO PER TITOLI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO, RISERVATO AL PERSONALE DEI RUOLI DEI SOVRINTENDENTI E DEI SOVRINTENDENTI TECNICI E DEL CORSO DI FORMAZIONE**

### Articolo 12

#### *Disposizioni generali*

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, limitatamente al settore di supporto logistico-amministrativo, riservato al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, anche se privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, purchè in possesso di un'esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *aaaa-quater*), del decreto legislativo n. 95 del 2017 e del relativo corso di formazione.

### Sezione I

#### **Concorso interno per titoli per l'accesso nella qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici**

### Articolo 13

#### *Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dal concorso*

1. È ammesso a partecipare al concorso il personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato in possesso di un'esperienza di almeno cinque



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

anni nel settore sanitario, anche se privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria.

2. L'esperienza nel settore sanitario deve essere stata acquisita in uno degli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, o in altri uffici, titolari di funzioni analoghe, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero di altre amministrazioni pubbliche, mediante svolgimento di mansioni di supporto alle attività di assistenza sanitaria, medico-legali e di medicina preventiva per il personale della Polizia di Stato, all'accertamento dell'idoneità psicofisica, nonché alle funzioni di direzione e coordinamento sanitario.

3. È ammesso il cumulo tra periodi di attività svolte in ruoli diversi, purchè non interrotti, salvo il caso di frequenza di corsi di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendente o vice sovrintendente tecnico. Non sono considerati validi i periodi di assenza dal servizio che comportano perdite di anzianità.

4. È escluso dal concorso il personale che nel biennio precedente alla data del bando ha riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave o un giudizio complessivo inferiore a "buono" e, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelatamente dal servizio.

5. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data del bando di concorso e risultare dallo stato matricolare o essere attestati dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza di ciascun candidato.

6. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

### Articolo 14

#### *Bando di concorso*

1. Il concorso è indetto con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati, oltre ai requisiti di cui all'articolo 13 e ai titoli di cui all'articolo 17, del presente decreto:

- a) il numero dei posti messi a concorso nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
- b) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
- c) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
- d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

### Articolo 15

#### *Presentazione delle domande*

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per le



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

### Articolo 16

#### *Commissione esaminatrice*

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo, da un funzionario con qualifica non inferiore a medico capo e da un funzionario con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. Il Presidente ed i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice.

### Articolo 17

#### *Titoli*

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 40:

- 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 16;
- 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti e nel ruolo sovrintendenti tecnici, fino a punti 8;
- 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo e di sovrintendente capo tecnico, fino a punti 4;
- 4) periodi di servizio pari ad anno, o frazione di anno superiore a mesi 6, nel settore sanitario oltre il periodo minimo richiesto quale requisito di l'ammissione al concorso, fino a punti 6;
- 5) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 4;
- 6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 2.

B) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 10:



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso, fino a punti 1;
  - 2) diploma di laurea triennale, fino a punti 2;
  - 3) diploma di laurea magistrale, specialistica o equipollente, fino a punti 3;
  - 4) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 1;
  - 5) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1;
  - 6) abilitazioni professionali, fino a punti 2.
2. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e annotati nello stato matricolare alla medesima data.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:
- a) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno;
  - b) attribuzione proporzionale del punteggio per gli anni eccedenti il requisito minimo di cinque anni di esperienza nel settore sanitario.
4. Le determinazioni di cui al comma 3 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
5. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, per quanto riguarda i titoli di servizio.
6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

### Articolo 18

#### *Formazione ed approvazione della graduatoria*

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. A parità di punteggio prevale la posizione nel ruolo di provenienza.
3. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

### **Sezione II** **Corso di formazione**

#### Articolo 19 *Durata e finalità*

1. Il corso ha durata di un mese ed è articolato in tre fasi formative, di cui:
  - a) una realizzata in modalità *e-learning*, della durata non superiore a 17 giorni;
  - b) una di formazione residenziale presso un Istituto, Centro o Scuola di formazione della Polizia di Stato, della durata non superiore a 7 giorni;
  - c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio, della durata non superiore a 7 giorni.
2. Il corso di cui al comma 1 può essere svolto anche presso più Istituti, Centri o Scuole di formazione, individuate dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione.
3. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione, sono definite la durata di ciascuna delle fasi formative di cui al comma 1 e la loro sequenza.

#### Articolo 20 *Piano degli Studi*

1. Il Piano degli Studi nel quale sono definite le materie di insegnamento è adottato con successivo provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione.

#### Articolo 21 *Articolazione del percorso formativo*

1. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 45 minuti ciascuno e pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata libera eventualmente non fruita.
2. Il calendario settimanale delle attività, definito dalla Direzione dell'Istituto, del Centro o della Scuola di formazione costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Per l'erogazione dei contenuti didattici e in relazione allo sviluppo delle attività formative, la Direzione dell'Istituto, del Centro o della Scuola, definisce la ripartizione dei frequentatori in unità didattiche la cui composizione può variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.

### Articolo 22

#### *Frequenza del corso*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso, si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. I limiti massimi di assenza sono pari un quarto delle giornate di studio.
3. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dal calendario delle attività formative, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
4. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità Giudiziaria.

### Articolo 23

#### *Esame finale, sessioni ordinarie e straordinarie*

1. Al termine della fase residenziale del corso i frequentatori sostengono un esame consistente in una prova scritta relativa alle materie previste dal Piano degli Studi.
2. I contenuti, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della prova sono definiti dalle Commissioni d'esame.
3. La prova di cui al comma 1 forma oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "profitto", "segnalato profitto", "ottimo profitto". Il corso si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale non inferiore a "profitto". Il frequentatore che riporta il giudizio di "insufficiente profitto" non supera l'esame ed è restituito ai servizi d'istituto e ammesso a sostenere l'esame in apposita sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione della sessione ordinaria.
4. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal Presidente della Commissione d'esame, non si presentano alla prova, sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
5. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal Presidente della Commissione, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione della sessione ordinaria, salvo i casi di oggettivo impedimento derivanti da infermità, per i quali la sessione straordinaria viene effettuata alla riacquisita idoneità.
6. La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità della sessione ordinaria, salvo il diverso contenuto della prova.
7. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame, se compatibile, a giudizio del responsabile dell'Ufficio Sanitario dell'Istituto, del Centro o della Scuola, con la natura della



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

malattia da cui sono affetti.

### Articolo 24

#### *Commissioni giudicatrici dell'esame finale*

1. La Commissione d'esame, costituita presso l'Istituto, il Centro o la Scuola ove si svolge il corso, è composta dal Direttore della stessa con funzioni di Presidente e da un numero di componenti pari, non inferiore a quattro scelti, di norma, tra i docenti del corso.
2. Le funzioni di segretario della Commissione d'esame sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri o da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia o alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non superiore a commissario capo o commissario capo tecnico o da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici in servizio presso il medesimo Istituto, Centro o Scuola.
3. Nei casi in cui il medesimo corso si svolga presso più strutture formative, è istituita oltre alla Commissione di cui al comma 1 anche la Commissione Unica d'esame, composta dai direttori degli Istituti e delle Scuole interessate allo svolgimento del corso, integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario della Polizia di Stato in servizio in uno degli Istituti o delle Scuole, individuato dal Presidente. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo. Le funzioni di segretario della Commissione Unica d'esame sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia o alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non superiore a commissario capo o commissario capo tecnico o da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici, in servizio presso l'Istituto, il Centro o la Scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica d'esame.
4. La Commissione d'esame di cui al comma 1 predispone i contenuti delle prove d'esame sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, definisce i criteri per la valutazione della prova e redige la graduatoria finale. Qualora il corso si svolga su più Istituti d'istruzione tali attività sono svolte dalla Commissione Unica d'esame, mentre le Commissioni d'esame istituite presso le singole strutture formative hanno il compito di sovrintendere agli esami finali e di predisporre le graduatorie parziali di fine corso dell'Istituto, del Centro o della Scuola, al fine della redazione della graduatoria finale generale da parte della Commissione Unica.
5. Per particolari esigenze organizzative, la Commissione d'esame di cui al comma 1, unico restando il Presidente, può essere articolata in più sottocommissioni, costituite da non meno di tre componenti, con i medesimi compiti della Commissione d'esame.
6. Per ciascuno dei componenti delle Commissioni di cui al presente articolo, per il Presidente e per il segretario, sono designati i relativi supplenti.
7. Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con provvedimento del Direttore centrale per gli istituti di istruzione.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### Articolo 25

#### *Comitato di vigilanza*

1. Qualora le modalità di svolgimento della prova d'esame lo richiedano e per assicurare il corretto svolgimento, le Commissioni e le Sottocommissioni d'esame possono essere affiancate da uno o più Comitati di vigilanza, nominati dal Direttore dell'Istituto, del Centro o della Scuola, i cui membri sono individuati tra il personale del quadro permanente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con composizione variabile in relazione alle specifiche esigenze.

### Articolo 26

#### *Graduatoria finale*

1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale del corso è formata sulla base del giudizio di cui all'articolo 21 dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di "ottimo profitto", "segnalato profitto" e "profitto".

2. A parità di valutazione, la preferenza viene riconosciuta al frequentatore che precede nella graduatoria del concorso.

3. I frequentatori ammessi alla sessione straordinaria che superano l'esame, vanno ad occupare nella graduatoria il posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.

4. La nomina a vice ispettore tecnico ha decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla fine del corso.

5. I vice ispettori tecnici sono posti in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore.

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 27

#### *Straordinarie modalità di svolgimento del corso di formazione*

1. Per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, il corso di formazione di cui alla Sezione II del Capo III, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, può essere articolato in due fasi formative: una realizzata in modalità *e-learning* di durata non superiore a 24 giorni e una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio, di durata non superiore a 14 giorni.

2. Qualora le condizioni connesse al fenomeno epidemiologico lo consentano, la fase di formazione residenziale di cui all'articolo 19, comma 1, può essere utilmente ripristinata, anche durante lo svolgimento del corso, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Il calendario delle lezioni è predisposto dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione.
4. Al termine del corso i frequentatori sostengono una verifica finale, le cui modalità semplificate sono individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, che si conclude con un giudizio di idoneità/non idoneità.
5. I frequentatori che hanno conseguito il giudizio di idoneità di cui al comma 3 sono collocati in ruolo secondo gli esiti della procedura concorsuale.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui alla Sezione II del Capo III.

## Articolo 28

### *Rinvio*

1. Per quanto non disciplinato nel presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129.

## Articolo 29

### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, 27 APR. 2020

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Gabrielli

*f. Solmi*

Interno  
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Addi ..... 21 MAG 2020

Reg. n. .... Fog. n. .... 1337

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE  
(Cons. Rossella Bocci)

*Fin*